(N. 1741)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio (CORTESE)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri (SEGNI)

col Ministro degli Affari Esteri (MARTINO)

col Ministro dell'Interno (TAMBRONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia (MORO)

col Ministro del Bilancio (ZOLI)

col Ministro delle Finanze (ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro (MEDICI)

col Ministro della Difesa (TAVIANI)

col Ministro della Pubblica Istruzione (ROSSI)

col Ministro dei Lavori Pubblici (ROMITA)

col Ministro del Commercio con l'Estero (MATTARELLA)

e col Ministro della Marina Mercantile (CASSIANI)

NELLA SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

Disciplina della ricerca e della coltivazione dei materiali fonti di combustibili nucleari e produzione ed utilizzazione dei combustibili nucleari e dei sottoprodotti radioattivi.

Onorevoli Senatori. — La crescente insufficienza delle fonti classiche di energia in relazione al continuo aumento del fabbisogno energetico, che condiziona ogni sviluppo sociale e tecnico, determina in tutti i Paesi un interesse sempre più vivo per l'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare.

È comune coscienza che tale impiego, la cui attuazione è già in corso avanzato nelle Nazioni più progredite nel campo atomico, produrrà una rivoluzione economica e sociale paragonabile a quella verificatasi in passato con l'impiego del carbon fossile e dell'elettricità.

I rapidi progressi in questo settore aprono prospettive nuove: con il progresso della tecnica la trasformazione dell'energia nucleare in altre energie direttamente utilizzabili mette a disposizione dell'umanità una nuova fonte quasi inesauribile di energia. Gli impianti, non più legati a condizioni locali, si presentano particolarmente adatti a favorire lo sviluppo di regioni sottosviluppate e che hanno carenza di fonti energetiche. L'impiego, infine, degli isotopi radioattivi nei più diversi campi dell'umana attività, benchè attualmente in una fase ancora iniziale, trasformerà le tecniche e contribuirà a risolvere i più vari problemi.

Si può segnare una data, quella della Conferenza di Ginevra del 1955, nella quale i Paesi detentori dei segreti atomici rivelarono i risultati raggiunti, come una svolta decisiva, che ha richiamato l'attenzione mondiale sulla necessità di adottare una politica economica fondata sull'utilizzazione dell'energia nucleare a scopo industriale.

Il nostro Paese, il quale tanto contribuì con i propri scienziati (è sufficiente ricordare il nome illustre di Enrico Fermi) ai progressi della fisica nucleare, ha necessità di riguadagnare il tempo perduto e di allinearsi con i Paesi più progrediti, perchè, ove ciò non avvenisse rapidamente, si determinerebbe un ritardo nel nostro sviluppo industriale e saremmo posti in condizione di evidente inferiorità nei confronti degli altri Paesi, che utilizzano o utilizzeranno l'energia nucleare su scala industriale.

Il problema è soprattutto un problema di investimenti finanziari, sia di capitali statali, sia di capitali privati, investimenti necessari per la creazione delle attrezzature scientifiche necessarie alla formazione dei quadri (tecnici ed operai), degli impianti industriali, degli organi tecnici altamente specializzati.

L'illustrazione del disegno di legge, che viene portato all'esame del Parlamento e per il quale vivo è l'interesse dell'opinione pubblica, merita di essere preceduta da un breve cenno sulla situazione energetica del nostro Paese e sul contributo dell'energia nucleare al soddisfacimento dei fabbisogni energetici nazionali.

Da tale disamina si potrà desumere quale è il ruolo che l'energia nucleare, volendo considerarne soltanto la destinazione a produzione elettrica, potrà assumere per assicurare che il graduale sviluppo della nostra economia sia continuamente accompagnato e sorretto dalla integrale disponibilità di risorse energetiche.

Tale esame consentirà anche di rilevare come le potenziali risorse energetiche nazionali ordinarie possano, per i prossimi quattro anni, soltanto garantire la copertura dei nostri fabbisogni, ciò che per ora ci differenzia da altri Paesi europei costretti ad affrettare la produzione di energia nucleare dalla impossibilità di incrementare lo sfruttamento delle risorse interne tradizionali.

Negli anni immediatamente precedenti a quello in corso, l'indice mondiale della produzione industriale in genere e particolarmente quello che riguarda i principali Paesi europei è andato progressivamente salendo, fino a superare nel 1955 tutti i precedenti primati, specialmente nei settori dell'industria siderurgica, manifatturiera e chimica.

L'indice di produzione del complesso dei principali Paesi dell'Europa occidentale, considerato l'anno 1950 uguale a 100, ha avuto, infatti, il seguente andamento;

```
1953 = 117;

1954 = 129 (+ 10\% \text{ sul } 1953);

1955 = 141 (+ 9\% \text{ sul } 1954).
```

In conseguenza dell'andamento della produzione e dell'incremento demografico si è registrato un progresssivo aumento nella domanda di tutte le fonti di energia, la cui produzione ha di riflesso segnato una graduale espansione.

L'utilizzazione delle sorgenti energetiche a carattere primario ha compiuto sensibili progressi, manifestatisi particolarmente nella pro-

duzione idro-elettrica, che si è accresciuta dal 2 all'8 per cento, ed in quella dei prodotti petroliferi di ogni categoria, passata dal 6 al 12 per cento. Solo la produzione del carbone è discesa dall'85 al 72 per cento, per quanto quest'ultimo combustibile resti ancora la principale fonte di approvvigionamento di energia in Europa.

Anche nel nostro Paese, la cui economia è caratterizzata da una forte espansione in quasi tutti i settori produttivi, si è verificato un parallelo incremento dei consumi energetici.

Nei confronti, infatti, dell'anno precedente a quello considerato, sono stati registrati aumenti della produzione industriale italiana nel 1954 del 10 per cento e nel 1955 del 9 per cento, uguali, cioè, a quelli che risultano per il complesso dei principali Paesi europei; per i consumi energetici rispettivamente dell'11 e dell'8 per cento, come può desumersi dai seguenti indici calcolati con base 1950 = 100:

indice produzione industriale: 1953 = 131; 1954 = 144; 1955 = 157;

indice consumi energetici: 1953 = 134; 1954 = 147; 1955 = 158,

Per quanto riguarda le singole fonti di energia, la posizione del nostro Paese si differenzia profondamente da quella degli altri principali Paesi europei, date le modestissime risorse interne di combustibili fossili solidi; l'Italia infatti è tributaria dell'estero di circa il 90 per cento del suo fabbisogno totale di carbone.

A fronte dell'accennata insufficiente disponibilità di risorse carbonifere proprie, le quali superano di poco il milione di tonnellate annue, il nostro Paese dispone peraltro di una notevole produzione di energia idroelettrica, per la quale si colloca al primo posto fra gli Stati europei, come si desume dai dati relativi all'anno 1955.

ANNO 1955 — PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA
(Miliardi di Kwh.)

17		*			Germania
Italia	Francia	Svezia	Norvegia	Svizzera	Occidentale
	_				_
30.8	25.5	23.3	22.3	15.2	11.6

Di particolare rilevanza anche la produzione di energia termoelettrica, oggi notevolmente sviluppata. La produzione italiana di gas naturale è di gran lunga la maggiore dell'Europa occidentale. Infine, l'industria della lavorazione dei prodotti petroliferi si è talmente accresciuta da riuscire ad alimentare una importante corrente di esportazione, pari a circa la metà dei prodotti grezzi lavorati.

In relazione a quanto sopra, mentre il consumo dei combustibili solidi negli ultimi anni è disceso alla percentuale di circa il 25 per cento del consumo totale, (per quanto in cifre assolute, in relazione all'espansione economica sopraccennata, esso abbia subito un apprezzabile incremento) in forte progressione risulta quello dei prodotti petroliferi (in ordine al quale l'Italia si colloca al terzo posto dei Paesi

europei dopo il Regno Unito e la Francia), quello dell'elettricità e soprattutto quello del gas naturale, il cui impiego industriale assorbe circa il 90 per cento dell'attuale produzione.

La partecipazione delle diverse sorgenti di energia nel consumo totale risulta a un dipresso la seguente:

combustibili minerali solidi 25 per cento; energia idroelettrica 39 per cento; prodotti petroliferi 28 per cento; gas naturale 8 per cento.

Nonostante gli sviluppi raggiunti dalla produzione italiana nei settori delle fonti di energia diverse dai combustibili solidi, il bilancio energetico nazionale è largamente deficitario, risultando uno scoperto di circa il 57 per cento

del consumo globale di energia, anche tenendo conto delle esportazioni dei prodotti petroliferi.

Data l'impossibilità di potenziare congruamente la produzione carbonifera, l'Italia, mentre ha intensificato lo sviluppo della produzione dell'energia idroelettrica, che utilizza attualmente più del 65 per cento del potenziale idraulico, ha in attuazione un programma di rapida espansione delle centrali termiche, le quali verranno ad assumere la funzione di « base » nella produzione complessiva di energia elettrica.

Tenuta presente l'inadeguatezza delle risorse combustibili del nostro Paese, l'orientamento verso lo sfruttamento dell'energia nucleare si impone.

In base a studi effettuati in sede O.E.C.E. risulta che l'Europa occidentale non potrebbe disporre di energia nucleare a fini industriali se non dopo il 1960. Per il 1967 poi è stato ritenuto che le centrali nucleari potrebbero produrre quantitativi di energia pari a circa 40 milioni di tonnellate di carbone nel Regno Unito e un quantitativo di pari ammontare negli altri Paesi dell'Europa occidentale, per un complesso quindi di circa 80 milioni di tonnellate di carbone.

Gli investimenti nel campo dell'energia nucleare dovrebbero passare dai 250 milioni di dollari nel 1954 ad una media annua di circa 550 dal 1955 al 1967 con un totale per i 12 anni di 11.500, pari a 7,9 per cento del totale degli investimenti in tutte le industrie energetiche, contro il 5,6 per cento nel 1954.

I vantaggi dell'impiego dell'energia nucleare nei confronti dell'energia classica sono particolarmente importanti.

L'installazione degli impianti industriali non è vincolata alla ubicazione, come avviene nel caso dell'impiego degli altri combustibili, in quanto il costo dell'energia prodotta, data la irrilevante incidenza delle spese di trasporto del combustibile nucleare, può considerarsi pressocchè identico in qualunque zona del territorio nazionale essa venga impiegata.

D'altra parte, le spese di impianto di produzione dell'energia nucleare, anche se notevolmente elevate, trovano un concreto compenso nel minor costo di esercizio.

Il ruolo quindi che spetta all'energia nucleare nel soddisfacimento dei fabbisogni energetici complessivi è di portata notevole, incontrando esso limiti naturali nella sola impossibilità di impiego derivante da motivi di ordine tecnico, in dipendenza della quale peraltro le restanti sorgenti di energia non potranno, anche in avvenire, non mantenere, sotto il profilo accennato, l'importanza economica adeguata.

In Italia, le prevedibili iniziative industriali saranno rivolte prevalentemente alla creazione di impianti elettronucleari. L'elaborazione dei programmi, tuttora in corso, non ha mancato di prevedere anche la possibilità che, in un primo momento, sia acquisito dall'estero il necessario combustibile nucleare. Ma è chiaro che un'efficiente e vantaggiosa economia a carattere nucleare non può che essere basata sulla possibilità di disporre di energia del genere derivante dall'utilizzo di combustibili nucleari di produzione interna.

. Circa i fabbisogni italiani di energia nucleare nel settore di produzione elettrica, possono valere le seguenti considerazioni.

L'incremento del consumo di energia elettrica nel periodo 1951-1954 è stato, in media, del 7,1 per cento all'anno.

L'incremento stesso, nel 1955, si è elevato al 7,8 per cento a fronte della seguente produzione:

milioni	Kwh.	termici	i					7.6 00
milioni	Kwh.	idrici	•	•		•	•	30.500
		Tot	tale	9	•	•	•	38.100

Per l'anno corrente è previsto un consumo di 41 miliardi di Kwh., di cui 9 miliardi termici e 32 miliardi idrici.

Le previsioni di consumo a lungo termine forniscono una cifra di circa 55 miliardi di Kwh. per il 1960, mentre, per gli anni successivi, sono state effettuate le seguenti valutazioni, che considerano peraltro soltanto incrementi minimi:

Anno	Termici	Idrici	Totale
1960	15,000	39,700	
1965	29,500	42,000	54,700
	,	•	71,500
1970	44,500	45,000	89,500
1975	55,000	48,000	103,000

Per il 1960 la nuova produzione di energia elettrica derivante dagli impianti attualmente in costruzione è prevista in 6 miliardi di Kwh. (di cui 1.000 milioni termici e 5.000 milioni idrici).

Ulteriori progetti, peraltro non ancora finanziati, potrebbero produrre per il 1960 altri 10 miliardi di Kwh. (di cui 6.000 milioni termici e 4.000 milioni idrici).

Detto programma consentirebbe di effettuare la saldatura al 1960, ma raggiungerebbe nel breve tempo il limite della producibilità idroelettrica, e pertanto la rimanente produzione, dopo il 1960, verrebbe a gravare sugli impianti termici.

La nuova produzione di energia termoelettrica dovrebbe comprendere anche le seguenti possibilità offerte dai combustibili nazionali:

Tuttavia il conguaglio dei fabbisogni dovrebbe avvenire in base a sensibili importazioni dall'estero di olio combustibile e carbone ed all'impiego di combustibili nucleari.

È stato considerato che, quindi, l'ulteriore produzione richiesta potrà basarsi per metà sui combustibili tradizionali e per metà sui combustibili nucleari.

Deducendo i 3 miliardi di Kwh. ottenuti mediante le cennate risorse termiche nazionali, la produzione di nuova energia elettrica dovrebbe avvenire secondo il seguente schema:

		da	 io e carbone mportato	da urani e plutoni	
			milioni d	li Kwh.	
1965			13.500	13.000	
1970			21.500	20.000	
1975			25.000	27.000	

In dipendenza di quanto sopra ed assumendo un dato di utilizzo di 7.000 ore anno, la potenza degli impianti nucleari da costruire dovrebbe risultare come segue:

Periodo	Potenza installata durante il periodo Kw.	Potenza installata a fine periodo Totale Kw.	Note .
			_
1960	500.000 (a)	500.000 (a)	(a) Impianti pilota
1961–1965	1.500.000	2.000.000	
1966–1970	1.000.000	3.000.000	
1971–1975	1.000.000	4.000.000	

L'attuazione di detto programma, considerato come programma minimo, è collegata alla possibilità di costruzione di 4 o 5 impianti pilota da 100.000 Kw per il 1960.

I progetti di detti impianti richiederanno la carica iniziale complessiva di Kg. 3.000 di U. 235.

La situazione quale è stata esposta conferma la grande importanza che il nostro Paese deve annettere alla rapida utilizzazione della energia nucleare. Ma ogni realizzazione pratica presuppone l'esistenza di una legislazione speciale, che dia sicurezza ai rapporti giuridici.

Tutti i Paesi più progrediti nel campo atomico hanno una legislazione speciale (Stati Uniti, Canadà, Inghilterra, Francia, Australia, Sud Africa), mentre negli altri Paesi (Germania occidentale, Svizzera, ecc.) i disegni di legge sono all'esame dei Parlamenti.

Con il presente disegno di legge il Governo si appresta a colmare questa lacuna legislativa,

cosciente che la certezza del diritto è essenziale fondamento per una organica attività nel settore economico.

L'U.S. Atomic Energy Act del 1954 nel campo della legislazione atomica ha rappresentato un momento decisivo: infatti fino allora le varie legislazioni avevano avuto come loro presupposto che l'impiego principale di tale energia fosse l'impiego bellico: soltanto con la detta legge vennero per la prima volta considerate sul piano legislativo come prevalenti le realizzazioni pacifiche e l'impiego industriale. Da ciò la possibilità di concessione di licenze per l'uso di « materie fissili speciali », il che ha consentito il massimo d'intervento dell'iniziativa privata, compatibile con i principi della sicurezza statale.

Del nuovo indirizzo liberale, che si è andato accentuando nella serie dei provvedimenti legislativi in elaborazione non poteva non tener conto il disegno di legge, che è ispirato al principio della nostra Costituzione di riservare alla iniziativa privata il maggior campo di attività.

I due cardini del disegno di legge possono così riassumersi: 1) consentire l'iniziativa privata, assicurando alla stessa sufficienti incentivi per i massicci investimenti necessari nel settore; 2) stabilire in ogni momento, dalle fasi minerarie a quelle di produzione del combustibile nucleare e sua utilizzazione industriale, un efficace controllo statale per impedire che possano essere destinati ad altri scopi, sia i minerali, fonti di combustibili nucleari, sia i combustibili nucleari. È questa una esigenza assoluta di sicurezza interna, nonchè un presupposto di ogni cooperazione internazionale nel campo atomico, perchè la cessione in uso di combustibili nucleari da parte di organizzazioni internazionali sarà possibile soltanto a quei Paesi che garantiscano nel modo più assoluto la destinazione dei combustibili nucleari.

All'iniziativa privata il disegno di legge assicura, infatti, la possibilità di partecipare alla ricerca mineraria dei minerali fonti di combustibili nucleari, alla coltivazione dei giacimenti, nonchè alla produzione dei combustibili nucleari ed all'utilizzazione industriale degli stessi. Mentre al ricercatore, che scopra un giacimento viene riconosciuto il diritto alla concessione, il disegno di legge considera con

speciale favore colui che investa i propri capitali nell'intero ciclo produttivo, ritenendo la attività della fase precedente titolo preferenziale per l'attività nelle ulteriori fasi. Il detto criterio ha per scopo di stimolare al massimo la privata attività nel campo della ricerca mineraria, che per l'incompleta conoscenza geologica del nostro sottosuolo, ai fini delle ricerche di minerali radioattivi, presenta il più vivo interesse.

Il controllo è attuato con un regime di concessioni e di autorizzazioni amministrative, subordinato in ogni caso ad una rigorosa valutazione delle capacità tecniche, economiche, nonchè dei requisiti di fiducia, che debbono possedere gli operatori. Il commercio, l'importazione e l'esportazione dei minerali fonti, dei sottoprodotti radioattivi sono sottoposti ad un rigoroso regime di denunzie, nonchè a speciali autorizzazioni.

Sarà così possibile in ogni momento conoscere i quantitativi esistenti nel territorio nazionale di minerali fonti, di combustibili nucleari, di sottoprodotti radioattivi, nonchè identificare i fenomeni degli stessi.

Conformemente al principio accolto dalle legislazioni estere, si è dichiarata la proprietà statale dei combustibili nucleari e dei sotto-prodotti radioattivi, dai quali sia possibile ricavare combustibili nucleari. Dalla proprietà statale, che esclude legalmente l'esistenza di diritti reali di terzi, deriva come conseguenza che l'utilizzazione da parte di privati debba avvenire attraverso negozi di diritto pubblico. Il regime della concessione amministrativa consente allo Stato il più efficace controllo della attività del concessionario e garantisce che la stessa sia anche indirizzata a finalità di pubblico interesse.

Un efficace sistema di disposizioni penali, per quelle ipotesi per le quali non sono sembrate idonee le disposizioni del Codice penale, assicura una efficace remora alle possibili violazioni alla disciplina delle materie prime fonti e dei combustibili nucleari.

Nel caso di insufficienza dell'iniziativa privata il disegno di legge assicura, poi, allo Stato il mezzo di un intervento diretto, pur essendo stato precipuo obiettivo evitare la creazione di nuovi enti economici per il settore nucleare.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare, pur essendo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha, per i suoi compiti istituzionali, struttura e finalità del tutto diverse dagli enti economici. Nel mentre esso non assorbe le competenze specifiche delle pubbliche amministrazioni, il nuovo organo, altamente qualificato per la sua composizione, ha la duplice natura di organo consultivo, il cui parere è obbligatorio in tutte le materie comunque attinenti all'energia nucleare, e di organo esecutivo coordinatore delle attività statali nel settore.

Il disegno di legge, in relazione ai compiti del Comitato, contiene un piano finanziario quinquennale, che prevede un impegno di cinquanta miliardi di lire, somma che se può considerarsi modesta in relazione a quella stanziata da altri Paesi, è tuttavia sempre un inizio di un organico piano di intervento statale.

Nell'elaborazione del disegno di legge si è tenuto non soltanto conto dei risultati raggiunti dalle principali legislazioni estere, ma anche delle tendenze affiorate nei congressi internazionali per l'armonizzazione delle legislazioni nucleari. È stato anzi costante sforzo nella « formulazione delle disposizioni » di tenere conto della possibilità di una cooperazione fra Stati o gruppi di Stati nel campo atomico.

Il disegno di legge ha cercato di regolare in modo organico e completo tutta la materia, allontanandosi, nonostante la specialità di essa, il meno possibile dai principi che ispirano la nostra legislazione.

Per le norme relative alla sicurezza degli impianti e per quelle relative alla sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni, anche in relazione agli approfonditi studi, che vanno svolgendosi, si è ritenuto di chiedere una delega legislativa.

Non si è invece ritenuto di poter ancora, in mancanza di una sufficiente esperienza internazionale, dettare norme particolari sia per la responsabilità civile, che per la materia delle assicurazioni contro i rischi atomici. Una tale disciplina legislativa è sembrata prematura nell'attuale momento d'inizio di una concreta attività nel campo atomico dell'Italia.

CAPO I.

Il capo primo delimita l'ambito di applicazione della legge e parte dalle definizioni, ai fini della disciplina legislativa, di combustibile nucleare, di materia prima fonte di combustibile nucleare, nonchè di sottoprodotto radioattivo. Sono queste le tre res intorno alle quali si attua l'attività giuridica ed economica per l'utilizzazione dell'energia nucleare. Come dispone invece l'articolo 4 la legge non si applica alle acque minerali radioattive, ai fanghi radioattivi, ai sottoprodotti radioattivi destinati ad uso esclusivamente terapeutico.

La nozione preliminare è ovvio essere quella di combustibile nucleare: la nozione di materia prima fonte è infatti una nozione derivata, in quanto la stessa è delimitata dalla possibilità di ricavare il combustibile nucleare.

Il combustibile nucleare è, non soltanto, quindi, dal punto di vista ideale, l'elemento centrale della legge, in quanto rappresenta il mezzo per la produzione di energia industrialmente utilizzabile o per altre attività industriali, ma è la nozione base, non potendosi gli altri concetti determinare se non per relazione ad esso.

La definizione adottata (art. 1) sembra essere tale da avere al tempo stesso il duplice requisito di una sufficiente precisione e di una sufficiente elasticità, in modo da poter adattarsi agevolmente ai futuri sviluppi della tecnica.

Vengono in primo luogo classificati come combustibili nucleari tutti gli elementi, composti o leghe, che contengono nuclidi fissili in proporzione sufficiente per sostenere una reazione nucleare a catena stabile ed in secondo luogo vengono considerati combustibili nucleari tutti gli elementi, composti o leghe, dai quali sia possibile liberare in qualunque altro modo energia nucleare utilizzabile industrialmente.

La definizione comprende, cioè, sia i processi di fissione nucleare, che quelli di fusione, essendo anche per questi ultimi prevedibile un impiego a scopo pacifico a non lontana scadenza.

Da molte parti si è insistito perchè non fosse considerata dalla legge come combustibile nucleare (la proprietà di essi è riservata allo Stato) l'uranio metallico naturale. In altri ter-

mini si voleva che la nozione di combustibile nucleare coincidesse con quella di materiale fissile speciale della legge americana. Non si è ritenuto di adottare tale criterio, sia perchè i presupposti della legge americana nella classificazione dei materiali nucleari speciali sono diversi, sia perchè l'uranio naturale partecipa direttamente e immediatamente alla reazione a catena, tant'è vero che in alcuni Paesi (Canadà) si costruiscono reattori che impiegano come combustibile nucleare soltanto uranio naturale.

I reattori ad uranio naturale, anche nei Paesi in cui si preferiscono quelli ad uranio arricchito o a plutonio, è da prevedere poi che saranno ancora utilizzati per un lungo periodo di tempo. Va d'altra parte considerato che l'Italia, in cui le attrezzature nucleari sono in una fase iniziale, ancora per un lungo periodo di tempo sarà tributaria dell'estero di uranio arricchito, per cui l'unico combustibile nucleare di provenienza nazionale, di cui si spera possa disporsi, sarà l'uranio naturale il quale contiene soltanto in pochissima quantità l'isotopo dell'uranio 235.

I combustibili nucleari esauriti vengono sottoposti alla stessa disciplina legislativa, quando sono suscettibili di un processo di rigenerazione.

Nel successivo articolo 2 vengono indicate le materie prime fonti di combustibili nucleari, specificando i minerali che contengono un tenore in uranio o in torio superiore al 0,05 per cento, cioè si è adottato il tenore previsto dalle principali legislazioni estere.

Non viene, invece, indicato espressamente il plutonio in quanto, come è noto, esso non si trova in natura, ma si genera nei reattori nucleari per assorbimento di un neutrone dell'uranio 238 e successiva trasformazione in nettunio e poi plutonio. Del resto esso è implicitamente compreso nella definizione adottata di combustibile nucleare, trattandosi di nuclide fissile capace di sostenere una reazione a catena.

I continui progressi della scienza atomica, assai rapidi in questi ultimi anni, hanno reso necessario prevedere espressamente un procedimento, attraverso il quale altre sostanze, dalle quali diventi possibile ricavare combustibile nucleare, siano assoggettate allo stesso

regime giuridico dei minerali contenenti uranio e torio nelle proporzioni indicate.

Non trattasi di una delega legislativa, ma di un accertamento costitutivo dal quale derivano effetti particolari. Infatti, il commercio, l'importazione e l'esportazione di minerali fonti di combustibili nucleari sono soggetti ad autorizzazione amministrativa (art. 19); la loro detenzione è soggetta a denunzia (art. 2); il regime giuridico della ricerca e della coltivazione di minerali fonti ha particolarità proprie rispetto al regime giuridico di altri minerali: infatti, fra l'altro, il concessionario di coltivazione di un giacimento è tenuto a consegnare annualmente allo Stato a prezzo determinato un quantitativo di minerale (art. 22).

Le dette disposizioni dimostrano che la proprietà del minerale fonte non può essere esercitata se non in armonia con i precetti speciali per esso stabiliti: la inclusione negli elenchi influisce sul regime giuridico dei beni, senza sottrarli alla proprietà privata, ma condizionandone l'esercizio a particolari controlli amministrativi.

L'accertamento costitutivo è devoluto alla competenza tecnica di un organo qualificato, il Comitato nazionale per l'energia nucleare ed a garanzia degli interessati è prevista una procedura di particolare solennità. Gli elenchi delle sostanze materie prime fonti di combustibili nucleari sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, al pari degli elenchi delle acque pubbliche, dando la possibilità a qualunque interessato di proporre ricorso per motivi di legittimità al Consiglio di Stato.

Nel secondo e terzo capoverso dell'articolo 2 si è preferito al termine minerale il termine più generico di sostanza, dato che, per quanto la previsione possa sembrare ipotetica, non si ritiene possibile escludere aprioristicamente che la scienza accerti che sostanze non minerali posseggano i requisiti per essere considerate materie prime fonti di combustibili nucleari.

Nell'articolo 3 vengono definiti i sottoprodotti radioattivi con una definizione ampia, che comprende le varie ipotesi note alla tecnica. La crescente importanza industriale ed

agricola dei sottoprodotti radioattivi ha reso necessaria la previsione di essi nell'ambito della legge, non soltanto perchè la loro produzione è generalmente derivata dall'impiego di combustibile nucleare, ma perchè, essendo capaci di produrre radiazioni ionizzanti, non possono non essere sottoposti alle stesse norme di sicurezza previste dalla presente legge, con particolare delega legislativa per gli altri elementi radioattivi.

CAPO II.

Il capo regola la ricerca e la coltivazione dei minerali fonti di combustibili nucleari, cioè allo stato della conoscenza i minerali contenenti un tenore in uranio o torio superiore al 0.05 per cento.

L'importanza dei detti minerali, sia ai fini pacifici, che a quelli strategici, impone che la autorità pubblica sia in grado di conoscere i quantitativi di essi esistenti nel Paese al fine di poterne controllare tutti i movimenti.

Da qui le disposizioni preliminari degli articoli 5 e 6.

L'articolo 5 impone a chiunque detenga materie prime fonti di combustibili nucleari, combustibili nucleari, sottoprodotti radioattivi non destinati ad uso terapeutico l'obbligo della denuncia che, per evidenti ragioni di sicurezza, va fatta sia al Ministero dell'industria e commercio che al Ministero dell'interno.

Il termine per la denuncia decorre dalla data di entrata in vigore della legge e, per le sostanze successivamente classificate fonti di combustibili nucleari, dalla pubblicazione degli elenchi.

Le denunzie debbono essere periodicamente aggiornate.

Gli istituti scientifici, i musei di storia naturale e gli enti pubblici assimilabili a predetti istituti e musei, sono esenti dalla denunzia se i materiali radioattivi detenuti, ivi compresi gli isotopi, non superino l'equivalenza di 10 chilogrammi di elemento radioattivo. La disposizione è penalmente sanzionata.

L'articolo 6 impone, poi, l'obbligo della denunzia a chiunque, essendo titolare di un permesso di ricerca e di una concessione di coltivazione, rinviene materie prime fonti di combustibili nucleari ed a chiunque, nel caso di determinazioni od analisi, accerta che determinati minerali contengono materie prime fonti di combustibili nucleari.

L'articolo 7 sancisce un principio generale: la ricerca e la coltivazione dei giacimenti dei minerali fonti di combustibili nucleari, per quanto non è espressamente disposto dalla legge speciale, sono soggetti alla legge mineraria. Tale disposizione va coordinata con quella contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, secondo la quale le materie prime fonti di combustibili nucleari sono considerate, ad ogni effetto di legge, minerali di interesse nazionale.

Resta, pertanto, ferma per quanto riguarda l'attività mineraria la competenza del Ministero dell'industria e commercio, sia attraverso la Direzione generale delle miniere, che dei distretti minerari. Ciò spiega perchè si è mantenuta ed anzi estesa la competenza del Consiglio superiore delle miniere, il cui parere per la materia mineraria è richiesto insieme a quello del Comitato nazionale per l'energia nucleare. La diversa competenza tecnica dei due organi consente agli stessi la valutazione dei problemi da diversi punti di vista. Trattandosi di pareri obbligatori, ma non vincolanti, è ovvio che spetterà all'autorità amministrativa la decisione nel caso, da ritenere peraltro del tutto eccezionale, di una divergenza di pareri dei due organi consultivi.

Gli articoli 8-13 si occupano dei permessi di ricerca. Data la speciale idoneità che debbono avere i ricercatori, che possono essere cittadini italiani, enti o società aventi sede in Italia, il permesso di ricerca è accordato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e la difesa.

Le domande di permesso sono pubblicate mediante avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica anche per dare la possibilità ad altri interessati di presentare domande in concorrenza.

A tal fine, l'articolo 9 considera domande concorrenti quelle presentate non oltre sei mesi dalla data di presentazione della prima domanda, purchè l'istruttoria su questa non sia esaurita. È ben chiaro quindi che l'amministrazione non sia tenuta ad attendere sei mesi per pronunziarsi sulla domanda.

- 10 ---

Il criterio preferenziale fra più domande concorrenti è dato, nel pubblico interesse, dalla completezza e sollecitudine di attuazione del programma.

Qualora lo Stato intenda eseguire direttamente la ricerca, il che potrà avvenire quando l'iniziativa privata si presenti deficitaria. la ricerca diretta è già prevista dalla legge mineraria (art. 13) — la stessa può essere affidata ad Enti pubblici o a società a capitale interamente statale, mediante convenzioni da stipularsi da esse con il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro. Ciò non esclude che lo Stato possa provvedervi direttamente mediante propri dipendenti o mediante appalti: tali ipotesi, del resto assai difficili da realizzare in pratica, non era necessario enunciare, mentre l'affidamento ad Enti pubblici o a società a capitale statale era necessario prevedere, altrimenti tali ipotesi difficilmente avrebbero potuto essere ritenute comprese nella previsione dell'articolo 13 della legge mineraria.

L'articolo 11 stabilisce le modalità con cui viene determinata l'area di ricerca.

Gli articoli 12 e 13 contemplano gli obblighi particolari del ricercatore: obbligo di riferire trimestralmente sull'andamento dei lavori, in modo che l'amministrazione possa essere informata dello stato di essi, dei rilievi effettuati e degli indizi riscontrati (art. 12): obbligo di denunziare entro un mese il rinvenimento di minerali fonti di combustibili nucleari (art. 13).

Mentre per la violazione del precetto dell'articolo 12 l'amministrazione ha facoltà di dichiarare la decadenza del ricercatore e quindi esiste un potere discrezionale dell'amministrazione di valutare la gravità della omessa o della infedele comunicazione, per il caso di mancata denunzia del rinvenimento di minerali fonti di combustibili nucleari la violazione dell'obbligo importa di diritto la decadenza dal permesso, che è dichiarata dal Ministro per l'industria e il commercio, sentiti il Consiglio superiore delle miniere ed il Comitato nazionale per l'energia nucleare. In ogni caso occorre una regolare contestazione all'interessato, che è ammesso a presentare le sue giustificazioni.

Nei casi più gravi di violazione dell'articolo 13 è dato all'ingegnere capo del distretto minerario il potere di emettere un provvedimento cautelare di sospensione del ricercatore da ogni ulteriore attività. Il provvedimento non è definitivo e, pertanto, avverso lo stesso è ammesso il ricorso gerarchico: esso cessa, comunque, di avere efficacia dopo sei mesi. In sostanza, l'amministrazione per impedire definitivamente ogni attività del ricercatore dovrà pronunziare la decadenza entro sei mesi dal decreto di sospensione, termine sufficiente per un ponderato giudizio.

Il permesso di ricerca può essere revocato per motivi attinenti alla sicurezza dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per la difesa.

Con questa norma lo Stato limita il suo potere generale di revoca degli atti di concessione. Tenendo conto, inoltre, che il ricercatore, pur non essendo titolare di un diritto soggettivo perfetto, ha investito capitali, a volta ingenti, per la ricerca, la legge gli attribuisce il diritto al rimborso di tutte le spese effettuate. Qualora il ricercatore, all'atto della revoca, abbia scoperto un giacimento di minerali fonti di combustibili nucleari avrà diritto anche al premio previsto dalla legge mineraria, che nella specie è determinato in relazione sia all'importanza del giacimento, che al tenore del minerale, e cioè alla quantità di minerale fonte di combustibile nucleare in esso contenuto.

L'articolo 15 prevede la dichiarazione di scoperta del giacimento di minerali fonti di combustibili nucleari. Si è ritenuto opportuno che tale scoperta fosse dichiarata formalmente e resa pubblica perchè da essa derivano effetti giuridici non solo nei riguardi del ricercatore. ma anche dei terzi. La dichiarazione è fatta con decreto del Ministro per l'industria e il commercio su parere del Consiglio superiore delle miniere e del Comitato nazionale per la energia nucleare. Con lo stesso decreto è determinata l'area che interessa il giacimento.

Il decreto è comunicato alle persone direttamente interessate e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Durante il termine di tre mesi dalle predette formalità, i permessi

di ricerca e le concessioni di coltivazione preesistenti, relative cioè a minerali diversi, non possono essere esercitati nell'area che interessa il giacimento di minerali fonti di combustibili nucleari senza espressa autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio, che ovviamente consentirà soltanto quelle lavorazioni di carattere urgente e che non siano comunque suscettibili di danneggiare il giacimento scoperto.

Nello stesso termine il Ministro per l'industria e il commercio potrà stabilire le modalità per rendere compatibili le predette diverse ricerche e coltivazioni con la coltivazione del giacimento di minerali fonti di combustibili nucleari e, ove ciò non sia ritenuto possibile, ovvero quando ragioni di sicurezza lo esigano, potrà revocare i permessi e le concessioni anzidetti. Questo potere, che normalmente dovrà essere esercitato nel termine di tre mesi anzidetto, potrà esserlo anche successivamente qualora l'esercizio della diversa ricerca o coltivazione divenga incompatibile con la coltivazione del giacimento di minerali fonti di combustibili nucleari ovvero quando sopravvenute ragioni di sicurezza lo esigano.

Qualora i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione per minerali diversi siano revocate, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 15 e cioè per incompatibilità con la coltivazione del giacimento di minerali fonti di combustibili nucleari o per ragioni di sicurezza, al titolare di essi è dovuta una indennità. Questa è determinata per i permessi di ricerca, in analogia a quanto disposto dal precedente articolo 14, in relazione alle spese sostenute ed all'importanza del giacimento eventualmente scoperto, e per le concessioni, sia in relazione ai due predetti elementi, sia in relazione ai mancati utili del concessionario per la residua durata della concessione ed in ogni caso per un periodo non superiore a dieci

Le predette indennità sono provvisoriamente determinate dall'amministrazione col decreto di revoca e le relative controversie sono di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Le indennità predette sono a carico del concessionario della coltivazione del giacimento di minerali fonti di combustibili nucleari a cui vantaggio si risolve in definitiva la revoca. L'indennità determinata col decreto di revoca deve essere corrisposta immediatamente, anche in pendenza di contestazione.

La coltivazione del giacimento di minerali fonti di combustibili nucleari è concessa al ricercatore che lo abbia scoperto, purchè ne faccia richiesta entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione del decreto di dichiarazione di scoperta del giacimento, dimostri di possedere i requisiti tecnici ed economici necessari per la coltivazione ed abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso (art. 17).

La domanda di concessione deve essere corredata, a pena di decadenza, del programma di sviluppo del campo di coltivazione, a cui il concessionario rimarrà vincolato per tutta la durata della concessione.

Questa è disposta con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per la difesa e per l'interno, su parere del Consiglio superiore delle miniere e del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Con lo stesso decreto di concessione è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione presentato dal concessionario ed eventualmente integrato su richiesta della amministrazione, e sono stabilite le condizioni a cui la concessione è sottoposta.

Il ricercatore che non ottenga la concessione o perchè non l'abbia chiesta nel termine indicato o perchè non abbia i requisiti necessari per ottenerla, ha diritto all'indennità prevista dall'articolo 16 della legge mineraria. In tal caso alla coltivazione lo Stato può procedere direttamente o a mezzo degli enti e delle società a capitale statale indicati nell'articolo 18.

La coltivazione può inoltre essere concessa a cittadini italiani o a società aventi sede sociale in Italia, che ne facciano richiesta. Le domande di concessione sono pubblicate mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Sono considerate concorrenti quelle presentate nei sei mesi dalla pubblicazione della prima domanda. Ogni domanda deve essere corredata del programma di sviluppo del campo di coltivazione e, in caso di domande concorrenti, è preferito il richiedente che abbia presentato e dimostri di poter attuare il programma di più sollecita attuazione. La con-

cessione è disposta con le forme indicate nel precedente articolo 17.

Il concessionario deve effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando lo sviluppo organico dei lavori secondo il programma di sviluppo dei lavori a suo tempo approvato, senza soste ingiustificate. Egli è tenuto, altresì, a riferire all'autorità mineraria l'andamento dei lavori, i risultati della coltivazione e le ulteriori ricerche svolte nel perimetro della concessione. Il decreto di concessione stabilirà il termine e le modalità per l'adempimento di quest'obbligo.

L'autorità mineraria può richiedere al concessionario notizie di carattere economico e tecnico e campioni del minerale estratto che il concessionario è tenuto a conservare con le modalità indicate nel disciplinare di concessione. L'obbligo comprende sia i campioni dei minerali estratti durante i lavori di coltivazione, sia quelli rinvenuti durante le ulteriori ricerche.

Il concessionario è tenuto, infine, ad osservare le leggi ed i regolamenti minerari, le disposizioni del decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero via via impartite dall'autorità mineraria per la coltivazione del giacimento, secondo le regole della tecnica ed in conformità del programma di sviluppo del campo di coltivazione.

Un particolare obbligo è imposto dal n. 7 dell'articolo 19 a carico del concessionario: egli cioè è tenuto a custodire accuratamente il minerale fonte di combustibile nucleare, sia al fine di evitarne la sottrazione, distruzione, dispersione e danneggiamento, sia al fine di evitare danni a terzi e alla pubblica incolumità. La violazione di quest'obbligo è punita penalmente.

La legge rimette alla discrezionalità della amministrazione la determinazione del canone annuo a cui può essere sottoposta la concessione. In mancanza di una esatta conoscenza dei costi di estrazione, delle caratteristiche dei giacimenti, era impossibile determinare a priori la misura del canone: il caso è assai diverso dalla materia degli idrocarburi, per i quali esiste una larga esperienza internazionale.

Il canone dovrà essere imposto e determinato con il decreto di concessione; esso potrà anche essere determinato in una quantità, fissa o percentuale, del minerale estratto. Con tale ultima norma lo Stato si assicura, ove lo ritenga necessario, la disponibilità di determinati quantitativi di minerali fonti di combustibili nucleari.

La violazione degli obblighi previsti dal l'articolo 19 importa la decadenza di diritto del concessionario, il quale, ovviamente, non ha diritto ad alcun compenso ed indennizzo.

L'articolo 20, infine, commina la decadenza anche per i casi previsti dall'articolo 40 della legge mineraria. A differenza, però, di questa norma, che rimette la pronunzia di decadenza alla discrezionalità dell'amministrazione, l'articolo 20 della presente legge prevede la decadenza di diritto qualora il concessionario non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione ovvero trasferisca la concessione senza la preventiva autorizzazione. Tale diversità di conseguenza è in relazione ai particolari requisiti che deve possedere il concessionario di giacimenti di coltivazione di minerali fonti di combustibili nucleari.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere e previa contestazione all'interessato.

La legge, pur riconoscendo al coltivatore la proprietà e, quindi, la disponibilità del minerale estratto, subordina il commercio di esso ad autorizzazione ministeriale.

L'autorizzazione è richiesta anche per l'importazione e l'esportazione dei predetti minerali; essa è rilasciata dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per la difesa e per l'interno e con gli altri Ministri eventualmente interessati.

L'autorizzazione prevista dall'articolo 21 è del tutto indipendente da quella che la legge vigente richiede per l'importazione e l'esportazione in generale, che resta di competenza del Ministero del commercio con l'estero.

Il richiedente, sia esso o meno concessionario, deve indicare nella domanda le persone, gli enti o le società alle quali intende alienare o dalle quali intende acquistare il minerale, precisando tutti gli elementi necessari per la loro identificazione; deve indicare, altresì, lo scopo

cui è destinato il minerale e, nel caso di importazione od esportazione, rispettivamente il Paese di provenienza, quello di destinazione e di transito.

È questa una cautela resa necessaria dalla particolare natura del minerale ed anche dagli oblighi internazionali. Lo Stato deve essere in condizioni di conoscere esattamente l'altro contraente e gli scopi che esso persegue prima di autorizzare l'alienazione, l'importazione e l'esportazione del minerale.

Nella domanda deve essere, altresì, indicato il prezzo di cessione del minerale e ciò ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione che la legge riserva allo Stato.

L'articolo 21, infatti, riserva allo Stato il diritto di acquistare, al prezzo indicato nella domanda di autorizzazione, tutto o parte del minerale da alienare o da esportare. Qualora si tratti di alienazione a titolo gratuito o di esportazione senza alienazione, pur sempre soggetta ad autorizzazione, non sussiste l'obbligo, ovviamente, di indicare il prezzo di cessione e correlativamente non sussiste il diritto di prelazione dello Stato, il quale, però, potrà sempre provare la simulazione del negozio ed esercitare il predetto diritto di prelazione, ovvero, in caso di dubbio, negare l'autorizzazione.

Il termine per l'esercizio del diritto di prelazione è 45 giorni dalla presentazione della domanda. Al fine di garantire, sia pure in parte, la normale fornitura a favore dei concessionari per la produzione di combustibili nucleari, la legge pone un limite all'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, che dovrà, qualora si tratti di alienazione a favore degli anzidetti concessionari, tener conto, nell'esercitare il diritto stesso, del fabbisogno normale dell'acquirente.

Al fabbisogno normale dello Stato si provvede, come si è visto, imponendo al concessionario la consegna, a titolo di canone di concessione, di una determinata quantità del minerale estratto (art. 19). Anche il diritto di prelazione sui minerali commerciati è riservato allo Stato per le stesse finalità. L'articolo 22, in relazione alle norme su citate, prevede infine la facoltà, da parte dell'amministrazione, di stabilire anno per anno i quantitativi di minerali che ciascun coltivatore deve consegnare allo Stato in aggiunta alle quote

dovute a titolo di canone. Questa facoltà deve, però, essere esercitata entro il 20 gennaio di ogni anno in modo che ciascun coltivatore possa regolare sia la produzione, sia i suoi impegni commerciali.

Il prezzo di cessione è stabilito in via preventiva con lo stesso decreto. Non si è ritenuto di stabilire che il prezzo sia generale affinchè possa tenersi conto dei diversi costi di produzione in relazione alla qualità, estensione ed ubicazione del giacimento ed, eventualmente, del costo di trasporto.

Il prezzo di cessione fissato nel decreto suddetto anno per anno può non essere accettato da uno o da più concessionari ai quali, pertanto, è concessa la normale azione giudiziaria o, se nel decreto di concessione è inserita la clausola compromissoria, il ricorso agli arbitri.

La contestazione sul prezzo non esclude, però, l'obbligo di consegnare il minerale con le modalità indicate nel decreto.

In analogia a quanto è stabilito nell'articolo 21 in merito all'esercizio del diritto di prelazione, anche l'articolo 22 impone che nella determinazione dei quantitativi di minerale da consegnare si tenga conto del fabbisogno normale del coltivatore che sia anche concessionario della produzione dei combustibili nucleari. L'oggetto fondamentale della legge, infatti, è quello di assicurare al concessionario per la produzione di combustibili nucleari la normale fornitura di minerali; tale esigenza deve essere maggiormente tutelata nel caso che il predetto concessionario sia anche coltivatore. La legge, infatti, guarda con particolare favore all'ipotesi di chi investa i propri capitali in tutto il ciclo produttivo che va dalla ricerca del minerale, all'utilizzazione del combustibile.

CAPO III.

I combustibili nucleari, nonchè i sottoprodotti radioattivi, ottenuti nel corso o in occasione di processi di produzione, di rigenerazione o di sfruttamento di combustibili nucleari appartengono allo Stato.

Trattasi per i combustibili nucleari di una particolarissima forma di proprietà pubblica di un bene consumabile, di natura mobile, che

per le sue caratteristiche fisiche mal si presta ad essere assimilata ai beni del demanio pubblico (come è noto il Codice civile in tale categoria contempla beni immobili e soltanto eccezionalmente alcuni beni mobili costituenti una universitas). Senza indugiarsi in definizioni, che sono compito della scienza giuridica e non del legislatore, le norme si limitano a stabilire che l'acquisto della proprietà e di ogni altro diritto reale da parte di terzi a qualsiasi titolo è vietato. Se si tiene presente che ogni atto di destinazione del combustibile nucleare diverso da quello consentito dallo Stato è penalmente sanzionato, risulta ovvio che ogni negozio giuridico privato sullo stesso è radicalmente nullo.

Il successivo articolo 28 prevede espressamente che possa essere autorizzata l'importazione dei combustibili nucleari che Stati esteri o organizzazioni internazionali concedono in uso; la norma volutamente non specifica se la importazione debba avvenire a favore dello Stato o anche di privati. Si è ritenuto opportuno che la stessa sia sufficientemente flessibile per adattarsi a tutte le possibilità delle convenzioni internazionali.

Ne consegue che la proprietà statale dei combustibili nucleari potrà coesistere soltanto con la proprietà di Stati esteri ed organizzazioni internazionali, ma non mai con la proprietà privata. È ovvio che anche per i combustibili nucleari concessi in uso da Stati esteri o organizzazioni internazionali anche se direttamente a privati, vige lo stesso regime di controllo statale.

I sottoprodotti radioattivi, che non contengono combustibili nucleari e quindi non siano suscettibili di un processo di rigenerazione, possono appartenere allo Stato o a privati. Appartengono a privati se nei disciplinari per le concessioni di impianti per la produzione di combustibili nucleari o di impianti per l'utilizzazione industriale di combustibili nucleari, sia previsto che i sottoprodotti appartengono al concessionario. Anche se di proprietà statale il regime giuridico dei sottoprodotti radioattivi è diverso da quello dei combustibili nucleari: infatti essi possono essere alienati, con le modalità indicate nell'articolo 24.

Per la proprietà privata il capoverso dello stesso articolo sancisce che il commercio e la importazione sono soggetti ad un regime di autorizzazione amministrativa: resta ferma la competenza del Ministero del commercio con l'estero per quanto attiene al commercio da e verso l'estero dei sottoprodotti stessi.

Dalla proprietà pubblica del combustibile nucleare deriva come ineluttabile conseguenza giuridica che il regime giuridico in cui i privati possono attuare gli impianti per la produzione di combustibile nucleare o per la loro utilizzazione è quello della concessione amministrativa: trattasi ovviamente di una concessione-contratto, per la quale il concessionario può vantare a favore dello Stato non soltanto interessi legittimi, ma diritti soggettivi perfetti.

La concessione è atto discrezionale della pubblica amministrazione, che dovrà valutare la rispondenza dei progetti alle esigenze della pubblica economia, nonchè considerare gli altri rilevanti interessi pubblici, quali fra l'altro quello della sicurezza delle popolazioni.

L'attività di preparazione del combustibile nucleare vera e propria, nonchè quella relativa al trattamento del prodotto fissile recuperabile e quella relativa all'utilizzazione industriale, esigono il massimo controllo, perchè in tali fasi esiste la possibilità di sottrazioni anche di piccoli quantitativi di combustiile con pericolo per la sicurezza nazionale.

Per i detti pericoli, nonchè per l'importante funzione che dovrà svolgere l'operatore, la concessione per la costruzione d'impianti per la produzione e rigenerazione di combustibili nucleari è atto eminentemente discrezionale che deve essere emanato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per la difesa, nonchè gli altri Ministri eventualmente interessati. La partecipazione all'atto di concessione di tutte le autorità, che sono interessate per i vari settori di loro competenza, è garanzia della valutazione integrale di tutti gli interessi pubblici. È obbligatorio il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Elemento essenziale della domanda è il progetto particolareggiato dell'impianto industriale. La concessione viene data per un determinato impianto avente particolari caratteristiche industriali e di sicurezza, per cui ogni va-

riazione sostanziale del progetto dovrà essere approvata con decreto interministeriale.

Si è già accennato alla gravità della destinazione del combustibile nucleare ad usi diversi da quelli previsti: il capoverso dell'articolo 25, come egualmente l'ultimo capoverso dell'articolo 32 per il concessionario di impianti per l'uso industriale dell'energia nucleare, sanciscono per tali fatti la revoca della concessione, senza diritto ad indennizzo, indipendentemente dalle sanzioni penali.

L'articolo 26 indica sinteticamente gli elementi essenziali del disciplinare di concessione e cioè: 1) durata della concessione, non superiore a 60 anni, cioè lo stesso massimo termine sancito per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche: 2) le norme per i sottoprodotti radioattivi; 3) le norme per la dispersione ed eliminazione dei sottoprodotti radioattivi di rifiuto ai fini di non determinare pericoli per la pubblica incolumità. Il n. 4), con una formula assai lata, prevede infine che può essere imposta al concessionario ogni altra cautela ritenuta necessaria dall'amministrazione concedente. È questa una manifestazione del potere di supremazia della pubblica amministrazione, cui è affidata la tutela dell'interesse pubblico di stabilire unilateralmente le clausole ritenute indispensabili, che dovranno essere accettate dal concessionario prima della concessione.

Nell'articolo 27 è disciplinato il caso nel quale si preferisca, anzichè ricorrere ad una concessione, procedere da parte dello Stato alla costruzione e gestione di stabilimenti per la produzione di combustibili nucleari: tali appalti, per partecipare ai quali l'appaltatore deve avere i requisiti previsti dalle norme sui pubblici appalti, non possono non avvenire che a trattativa privata, il che è ovvio date le particolari caratteristiche degli impianti. Pure essendo sia nel caso di concessione, che di appalto destinatario del combustibile nucleare lo Stato — infatti anche se il concessionario di un impianto di produzione sia anche concessionario di un impianto di utilizzazione industriale, lo stesso potrà usare del combustibile da lui prodotto sempre per concessione dello Stato proprietario — è di intuitiva evidenza giuridica la diversità fra il regime giuridico-economico della concessione e dell'appalto.

L'articolo 29 sancisce la dichiarazione di pubblica utilità ex lege ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, delle opere necessarie per la produzione e rigenerazione dei combustibili nucleari: è sufficiente che tali opere siano previste nel progetto, per il quale è intervenuto il decreto di concessione o il contratto di appalto. Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio le stesse opere possono essere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 71 della citata legge.

Gli articoli 30 e 31 contengono norme particolari per i brevetti di invenzione industriale aventi diretta attinenza con il trattamento delle materie prime fonti di combustibili nucleari, con la produzione e l'utilizzazione dei combustibili nucleari, nonchè dei sottoprodotti radioattivi.

Il rapidissimo progresso tecnico nel settore, la possibilità di nuove invenzioni destinate a mutare i presupposti per l'impiego e l'utilizzazione dei combustibili nucleari impongono che l'esclusiva riservata per la durata del brevetto al titolare dello stesso sia temperata da un regime di licenze speciali, che consente, con la salvaguardia dei giusti interessi economici del titolare del brevetto, una utilizzazione di esso, quando lo esigano prevalenti interessi dell'economia nazionale.

L'istituto della licenza speciale nell'interesse pubblico è previsto da legislazioni estere, da disegni di legge italiani all'esame del Parlamento ed infine l'istituzione delle stesse è stata auspicata proprio per il settore nucleare in tutte le conferenze internazionali per l'armonizzazione delle legislazioni nucleari. Tali licenze speciali sono concesse con decreto motivato del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato nazionale per la energia nucleare. La limitazione della licenza al solo caso in cui sia giustificata da prevalenti interessi dell'economia nazionale, chiarisce la eccezionalità dell'istituto giuridico e toglie ogni preoccupazione per eventuali abusi in danno dei titolari dei brevetti, nè può esercitare un effetto negativo sull'attività inventiva.

Nello stesso decreto è determinata in via provvisoria l'indennità che il titolare della licenza dovrà corrispondere al titolare del brevetto. La determinazione dell'indennità defini-

tiva nel caso di controversia, da promuoversi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della licenza compete naturalmente all'Antorità giudiziaria ordinaria. La contestazione giudiziaria sull'indennità non sospende l'efficacia della licenza, ma per l'utilizzazione di essa il titolare della stessa dovrà depositare il compenso fissato presso un istituto di credito di interesse nazionale.

Gli articoli 32-35 stabiliscono le norme per la concessione in uso di combustibili nucleari sia statali, sia importati ai sensi del precedente articolo 28, per l'utilizzazione industriale. Intenzionalmente è stata usata la formula generica di utilizzazione industriale, che consentirà di poter effettuare concessioni per qualsiasi uso industriale socialmente utile, che il progresso della tecnica permetterà di realizzare.

La concessione amministrativa ha sempre la sua causa giuridica in una pubblica utilità, per cui, in relazione alla disponibilità di combustibili nucleari, dovranno essere favorite quelle utilizzazioni industriali particolarmente utili per lo sviluppo della nostra economia, e ciò per lo meno fino a quando vi sarà penuria di combustibile nucleare.

Il disegno di legge sottolinea con norme particolari il potere discrezionale della pubblica amministrazione che si manifesta nella valutazione della capacità tecnica ed economica del richiedente, nell'approvazione e valutazione del progetto, nella predisposizione delle clausole dei disciplinari e nell'accordare la preferenza alle iniziative socialmente più utili.

È da sottolineare in particolare la disposizione dell'articolo 35, che impone la preferenza alla domanda che presenti la migliore utilizzazione del combustibile nucleare o che soddisfi ad altri prevalenti interessi pubblici, fra i quali è espressamente indicato il fabbisogno di energia delle regioni sottosviluppate. È ben noto che le centrali atomiche, a differenza delle altre utilizzanti altre fonti energetiche, sono meno legate ad elementi che influiscono sulla localizzazione degli impianti. Con la detta norma lo Stato, pur garantendo all'iniziativa privata quella libertà che le attribuisce la Carta costituzionale, conserva la possibilità di un intervento per lo sviluppo delle regioni sottosviluppate e per una più razionale distribuzione dell'energia su tutto il territorio nazionale.

Nell'articolo 32, terzo capoverso, è previsto sia il caso che il concessionario provveda direttamente alla rigenerazione dei combustibili esauriti, sia che vi provveda a mezzo di altra impresa: nel caso che sorgessero impianti di rigenerazione su scala internazionale, per i quali lo Stato italiano aderisca alle convenzioni istitutive, la norma consentirà agli utilizzatori industriali di affidare a tali organismi la rigenerazione dei combustibili, secondo le modalità fissate dalle convenzioni internazionali.

Diversi dagli impianti industriali sono gli impianti sperimentali per la produzione e l'impiego di combustibili nucleari a scopi esclusivamente scientifici. L'importanza degli stessi è di chiara evidenza, perchè soltanto l'adeguato sviluppo di efficienti impianti scientifici consentirà all'Italia non solo la partecipazione al progresso scientifico nel campo nucleare, ma la formazione di quei quadri tecnici, che sono indispensabili per le realizzazioni nel campo industriale.

CAPO IV.

È stata più volte sottolineata l'importanza dal punto di vista della sicurezza del controllo da parte dello Stato dei minerali fonti, dei combustibili nucleari, nonchè dei sottoprodotti radioattivi.

Per garantire l'osservanza dei precetti contenuti nel disegno di legge si è, pertanto, ritenuto necessario prevedere che la violazione di tali precetti sia penalmente sanzionata. Le disposizioni del Codice penale infatti non si adattano a tutte le previsioni di violazione delle norme. Inoltre le sanzioni pecuniarie debbono essere adeguate alle capacità economiche degli operatori per costituire una remora efficace.

L'articolo 37 disciplina come reato contravvenzionale le omesse denunzie previste dagli articoli 5 e 6: spetterà pertanto all'imputato la prova che l'omessa denunzia sia dipesa da errore non colpevole, trattandosi di causa dirimente l'imputabilità.

Negli articoli 38, 39 e 40 sono previsti reati dolosi e colposi commessi su minerali fonti; l'articolo 38 prevede la dolosa distruzione o dispersione da parte del ricercatore o del concessionario di minerali fonti, l'articolo 39 la corrispondente ipotesi colposa, l'articolo 40 il commercio senza autorizzazione.

Non sono previsti come reati particolari gli stessi fatti commessi sui combustibili nucleari, in quanto, essendo gli stessi di proprietà dello Stato, la stessa attività prevista dagli articoli 38 e 40, se commessa sui combustibili nucleari, integra reati già previsti dal Codice penale (furto, peculato, appropriazione indebita qualificata, ecc.).

La disposizione del successivo articolo 41, che prevede il fatto del concessionario d'impianti per la produzione, la rigenerazione e l'utilizzazione di combustibili nucleari, parificando la responsabilità del direttore generale a quella del concessionario, integra per i combustibili nucleari le disposizioni del Codice penale, ipotizzando un delitto per la destinazione diversa da quella prevista dei combustibili nucleari e della omessa consegna dei sottoprodotti radioattivi e dei combustibili nucleari esauriti. Tale reato sussisterà per quelle ipotesi in cui il fatto non costituisca già reato per il Codice penale.

L'articolo 42 sancisce che, agli effetti del titolo I del libro II del Codice penale, le notizie, di cui il produttore di combustibili nucleari o l'utilizzatore di essi sia venuto a conoscenza a seguito d'informazioni segrete o riservate fornitegli dalle autorità competenti, sono considerate notizie concernenti la difesa dello Stato e notizie di cui è vietata la divulgazione. Si è ritenuto, per maggior chiarezza, di sancire espressamente il precetto, benchè potesse fondatamente sostenersi che esso fosse già implicito nel sistema del Codice penale. La norma varrà quindi ad eliminare ogni dubbio di interpretazione anche ai fini delle convenzioni internazionali da stipulare.

Si è ritenuto, poi, espressamente sancire come effetto della condanna per uno dei reati previsti dal presente capo la decadenza del permesso di ricerca o di coltivazione. Essendo già stabilito dagli articoli 26 e 62 la decadenza del concessionario per la destinazione diversa del combustibile nucleare, si è ritenuto non dover ripetere la disposizione stessa.

L'articolo 44 precisa che nei casi previsti dagli articoli precedenti si è in presenza di una ipotesi di confisca obbligatoria delle materie prime fonti, dei combustibili nucleari e dei sottoprodotti radioattivi, oggetto del reato.

CAPO V.

Analogamente a quanto dispone l'articolo 14, le concessioni di produzione di combustibili nucleari e di utilizzazioni industriali possono essere revocate soltanto per motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. È una limitazione della potestà di revoca immanente in tutte le concessioni amministrative, quando la stessa divenga incompatibile con l'interesse pubblico. Nel caso in esame, dati i rilevantissimi capitali impiegati dai concessionari, si è sancito che soltanto il supremo interesse della sicurezza dello Stato, in relazione al quale tutti i diritti si affievoliscono, può esigere un sacrificio dell'interesse privato.

Trattandosi di sacrificio incolpevole dell'interesse privato, era giusto prevedere un'equa indennità, che tiene conto sia del danno cagionato, che del lucro cessante, calcolato per un ragionevole periodo di tempo. Trattandosi di attività legittima dell'Amministrazione l'indennizzo può anche non equivalere a un integrale risarcimento, per quanto le previsioni di utili per oltre un decennio, il massimo degli utili considerati, sia quanto più possibile aderente alle normali previsioni ed improntato certamente a criterio di liberalità.

Per una rapida procedura per la determinazione dell'indennizzo è previsto che nel disciplinare di concessione sia possibile deferire le controversie ad un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 866 e seguenti del Codice di procedura civile.

L'articolo 47 stabilisce la competenza del Ministro per l'industria e il commercio per la espropriazione di materie prime fonti di combustibili nucleari.

L'articolo 48 attribuisce al Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, la facoltà di concedere un premio al ricercatore che avendo scoperto un

giacimento di minerali fonti, non abbia richiesto la concessione di coltivazione. È questo un altro incentivo per la ricerca mineraria.

CAPO VI.

Come risulta dalle precedenti disposizioni per tutti gli atti amministrativi, comunque interessanti o attinenti l'energia nucleare, è previsto il parere obbligatorio del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Tale organo, che venne istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 1952, modificato con decreto 24 agosto 1956 (Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 1952 e Gazzetta Ufficiale n. 234 del 17 settembre 1956), riceve la sua definitiva regolamentazione giuridica nella presente legge.

La soluzione adottata presenta le seguenti particolari caratteristiche rispetto a quelle delle legislazioni straniere. Il Comitato non sostituisce le attribuzioni delle amministrazioni competenti, nè costituisce un ente economico. I suoi compiti possono indicarsi nella costituzione di un organo tecnico altamente qualificato, che è l'organo consultivo di tutte le amministrazioni, organo inoltre coordinatore per il progresso scientifico ed il progresso tecnico, organo esecutivo dell'amministrazione per la vigilanza scientifica e tecnica sulle attività industriali connesse all'impiego dei combustibili nucleari ed alla produzione dell'energia nucleare.

Esso è fornito di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha un proprio bilancio. La autonomia finaziaria, con il necessario controllo del collegio dei revisori, consentirà all'ente, ovviamente, un'azione più spedita, che è necessaria per l'espletamento dei suoi compiti.

Gli scopi sono così precisati nel disegno di legge:

1) promuovere, coordinare, effettuare studi e sperimentazioni nel campo della fisica nucleare, nel campo della ricerca, coltivazione e preparazione delle materie prime fonti di combustibili nucleari, della produzione degli stessi e nel campo delle applicazioni industriali dell'energia nucleare;

- 2) esercitare la vigilanza scientifica e tecnica sulle attività industriali connesse all'impiego dei combustibili nucleari ed alla produzione dell'energia nucleare;
- 3) promuovere e incoraggiare la formazione professionale e tecnica di esperti in materia di energia nucleare e sua utilizzazione;
- 4) dare parere all'amministrazione in tutte le questioni relative alle materie prime fonti di combustibili nucleari ed all'applicazione industriale dell'energia nucleare;
- 5) mantenere i rapporti e sviluppare la collaborazione con organizzazioni industriali e con gli enti stranieri che operano nel campo nucleare:
- 6) adempiere a tutti gli altri compiti, anche di carattere esecutivo delegatigli dalle amministrazioni dello Stato in materia di energia nucleare.

Sono scopi molto vasti ed impegnativi sia nel campo interno che in quello internazionale. Il Comitato per la sua azione riceve le direttive da un Comitato di ministri presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega dal Ministro per l'industria e il commercio (articolo 50).

Organi del Comitato sono: il Presidente, la Giunta esecutiva, il Collegio dei revisori.

Il Presidente dirige l'attività del Comitato ed ha la rappresentanza giuridica dello stesso. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Fra le attribuzioni del Presidente vi è quella di presentare una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per l'industria e il commercio sull'attività scientifica, tecnica ed applicativa svolta dal Comitato. Il Governo, che stabilisce le direttive per l'azione del Comitato attraverso il Comitato di ministri, avrà pertanto, attraverso questa relazione, di anno in anno la esatta situazione di tutto quanto nel Paese si è realizzato e si va realizzando nel campo dell'energia nucleare.

La composizione del Comitato è precisata dall'articolo 53: esso è composto da un Presidente, da un Vice presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che nomina altresì gli esperti designati rispettivamente dai

Ministri indicati nell'articolo stesso. L'articolo lascia alla discrezionalità dei Ministri la designazione degli esperti, che possono pertanto essere scelti anche fuori dall'amministrazione, alla quale appartiene il Ministro proponente. Ciò dovrà avvenire, in linea di massima, affinchè il Comitato risulti scientificamente qualificato, in modo da poter valutare i problemi nucleari attraverso i vari aspetti sotto i quali essi vanno esaminati; il numero degli esperti appartenenti all'Amministrazione dovrà essere limitato al minimo necessario per assicurare il coordinamento dell'attività del Comitato con quella della pubblica Amministrazione.

Il Comitato elegge nel proprio seno un Segretario generale.

L'organo esecutivo (Giunta esecutiva) del Comitato è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario generale e da due membri nominati dallo stesso Comitato. Il disegno di legge precisa che spetta alla Giunta esecutiva la gestione economica e patrimoniale, la compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

L'articolo 55 precisa che per la validità dei pareri del Comitato è necessario che sia presente la metà più uno dei componenti.

L'articolo 56 detta norme per la gestione finanziaria; l'esercizio finanziario è annuale e coincide con quello dello Stato, va pertanto dal 1º luglio al 30 giugno.

L'articolo 57 precisa le attribuzioni e la composizione del Collegio dei revisori.

Gli emolumenti spettanti al Presidente del Comitato, al Vice Presidente, al Segretario generale, ai componenti la Giunta del Comitato sono fissati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Gli articoli 59 e 60 trattano del personale del Comitato: nell'articolo 59 è prevista l'assunzione diretta di personale tecnico e specializzato, nonchè la possibilità di conferire incarichi retribuiti di carattere tecnico a persone estranee all'Ente.

Data l'autonomia dell'Ente fornito di personalità giuridica viene allo stesso riconosciuta una potestà regolamentare per l'assunzione, la dotazione organica, il trattamento retributivo e previdenziale del personale assunto. Trattandosi di personale altamente qualificato lo stato giuridico ed economico di esso dovrà essere tale da consentire una selezione di elementi qualificati.

Nell'articolo 60 è previsto uno speciale comando presso il Comitato di personale dell'Amministrazione dello Stato, che dovrà essere disposto con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per il tesoro. Il personale comandato verrà messo fuori ruolo e l'onere delle competenze sarà a carico del bilancio del Comitato.

Il Comitato per la consulenza legale e per la difesa in giudizio potrà avvalersi dell'opera dell'Avvocatura dello Stato.

CAPO VII

L'articolo 62 prevede un piano quinquennale finanziario per l'attività del Comitato. Come già si è detto le inderogabili esigenze del bilancio non consentono che una spesa di cinquanta miliardi. Il detto contributo è di lire 7.500 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58, di lire 12.500 milioni per l'esercizio 1958-59 e di lire 10 miliardi per gli esercizi finanziari successivi.

L'articolo 63 prevede, infine, che nel bilancio del Ministero dell'industria e commercio sia istituito un apposito capitolo di spesa per quella occorrente per la ricerca e la coltivazione di materie prime fonti di combustibili nucleari.

Le spese poi per la partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.), di cui alla Convenzione firmata a Parigi il 1º luglio 1953, ratificata in Italia con legge 9 marzo 1955, n. 310, passano dal bilancio del Ministero degli affari esteri al bilancio del Comitato nazionale per l'energia nucleare, al quale la legge attribuisce il collegamento con le organizzazioni similari estere (articolo 64).

L'utilizzazione industriale dell'energia nucleare impone la necessità che siano emanate norme precise per garantire la sicurezza delle popolazioni, sia degli infortuni, sia delle ra-

diazioni. Tali norme, che dovranno garantire la salute dei lavoratori addetti agli impianti atomici, disciplinare il trasporto, la conservazione dei minerali radioattivi, presuppongono una vasta esperienza. L'argomento è attualmente in stato di avanzato studio nel campo internazionale.

Data la natura tecnica delle norme si è ritenuto di dover chiedere una delega al Parlamento per l'emanazione delle dette norme, che integreranno il presente disegno di legge al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica (articolo 65).

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI, DELLE MATERIE PRIME FONTI DI COMBUSTIBILI NUCLEARI E DEI SOTTOPRODOTTI RADIOATTIVI.

Art. 1.

Ai fini della presente legge per combustibili nucleari si intendono tutti gli elementi, composti o leghe, che contengono nuclidi fissili in proporzione sufficiente per sostenere effettivamente una reazione a catena stabile o dai quali è possibile liberare in qualunque altro modo energia nucleare industrialmente utilizzabile.

Alla stessa disciplina sono soggetti i combustibili nucleari esauriti qualora siano suscettibili di un processo di rigenerazione.

Per materie prime fonti di combustibili nucleari si intendono le sostanze dalle quali possono ricavarsi con procedimenti industriali combustibili nucleari.

Le materie prime fonti di combustibili nucleari sono considerate ad ogni effetto di legge minerali di interesse nazionale.

Art. 2.

I minerali di uranio o di torio sono considerati materie prime fonti di combustibili nucleari quando il loro tenore in uranio o in torio è superiore a 0,05 per cento.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare, di cui al successivo articolo 47, accerta quali altre sostanze posseggano i requisiti di cui al precedente articolo e siano perciò da considerare materie prime fonti di combustibili nucleari.

Gli elenchi delle sostanze di cui ai commi precedenti, predisposti dal Comitato per l'energia nucleare, sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e il commercio e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Contro i predetti elenchi chiunque abbia interesse può proporre riccrso al Consiglio di Stato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione.

Art. 3.

Ai fini della presente legge per sottoprodotti radioattivi si intendono i materiali radioattivi che non siano combustibili nucleari, ottenuti nel corso o in occasione di processi di produzione, di rigenerazione o di sfruttamento di combustibili nucleari o che siano resi radioattivi mediante esposizione alle radiazioni connesse con i processi di produzione, di rigenerazione o di sfruttamento di combustibili nucleari.

Art. 4.

La presente legge non si applica alle acque minerali radioattive, ai fanghi radioattivi nè ai sottoprodotti radioattivi di cui al precedente articolo 3 destinati ad uso terapeutico.

CAPO II.

DELLA RICERCA E DELLA COLTIVAZIONE DEI MINERALI FONTI DI COMBUSTIBILI NUCLEARI,

Art. 5.

Chiunque detiene a qualsiasi tito'o materie prime fonti di combustibili nucleari. combustibili nucleari ovvero sottoprodo'ti radioattivi non destinati ad usi terapoutici è tenuto a farne denuncia al Ministero dell'industria e del commercio ed al Ministero dell'interno entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le denuncie devono essere aggiornate ogni semestre nei mesi di gennaio e di luglio.

Nel termine di due mesi dalla pubblicazione degli elenchi delle sostanze considerate materie prime fonti di combustibili nucleari, previste dall'articolo 2 della presente legge, chiunque detenga a qualsiasi titolo tali sostanze è tenuto a farne denuncia al Ministero dell'industria e del commercio.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia gli istituti scientifici, i musei di storia naturale e

gli enti pubblici assimilabili che detengono materiali radioattivi in quantità non superiore all'equivalente di 10 chilogrammi di elemento radioattivo contenuto.

Art. 6.

Chiunque rinviene minerali fonti di energia nucleare — casualmente o nel corso di ricognizioni o rilievi che non comportino l'esecuzione di lavori per i quali è prescritto il possesso di un permesso di ricerca o in occasione della ricerca o della coltivazione di altri minerali — è tenuto a farne denuncia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di un mese dal rinvenimento.

Lo stesso obbligo incombe a chiunque accerti, nel corso di determinazioni o analisi, che determinati minerali contengono materie prime fonti di combustibili nucleari.

Art. 7.

La ricerca e la coltivazione dei giacimenti di minerali fonti di combustibili nucleari è regolata dalla presente legge e, per quanto da essa non espressamente disposto, dal regio decreto 20 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il permesso di ricerca è accordato ai richiedenti, cittadini italiani, enti o società aventi sede sociale in Italia, che abbiano capacità tecnica ed economica adeguata, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per la difesa, sentito il Consiglio superiore delle miniere e il Comitato nazionale energia nucleare.

Le domande di permesso sono pubblicate a cura del Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta giorni dalla loro presentazione, mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 9.

Nel caso di concorso di due o più domande è accordata preferenza al richiedente che abbia presentato il programma di più sollecita attuazione, dimostrando di possedere adeguate capacità tecniche ed economiche per l'attuazione del programma. A parità di condizione vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del precedente comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica della prima domanda.

Art. 10.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, lo Stato può affidare la ricerca ad enti pubblici e a società a capitale interamente statale mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore delle miniere ed il Comitato nazionale energia nucleare.

Art. 11.

L'area di ricerca è determinata, nei casi di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio sentito il Consiglio superiore delle miniere e il Comitato nazionale energia nucleare e, quando comprenda zone interessanti la difesa militare o altre Amministrazioni, sentita l'Amministrazione della difesa e le Amministrazioni competenti negli altri casi.

Art. 12.

Il ricercatore è tenuto a riferire trimestralmente al distretto minerario, nel cui territorio trovasi l'area di ricerca, sull'andamento dei lavori.

Il Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere e il Comitato nazionale energia nucleare, può con suo decreto dichiarare la decadenza dal permesso del ricercatore, che non adempia all'obbligo di cui al precedente comma o che riferisca infedelmente sull'andamento dei lavori.

Art. 13.

Il ricercatore è tenuto a denunziare al distretto minerario competente il rinvenimento di minerali fonti di combustibili nucleari entro un mese dal rinvenimento.

L'ingegnere capo del distretto minerario, nel caso di inadempimento all'obbligo di cui al precedente comma, riferisce immediatamente al Ministro per l'industria e il commercio e, nei casi più gravi, sospende con proprio decreto il ricercatore da ogni ulteriore attività di ricerca. La sospensione non può avere durata superiore a sei mesi, allo scadere dei quali è revocata di diritto. Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario può essere proposto ricorso al Ministro per l'industria e il commercio.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere e il Comitato nazionale energia nucleare, previa contestazione all'interessato, è dichiarata la decadenza dal permesso, senza diritto ad alcun compenso o indennizzo, del ricercatore che abbia omesso di denunciare il rinvenimento di minerali fonti di combustibili nucleari nei termini indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 14.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per la difesa, il permesso di ricerca può essere revocato per motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

Al ricercatore è dovuto, per effetto della revoca, il rimborso delle spese effettuate e, ove abbia scoperto un giacimento di minerali fonti di combustibili nucleari, oltre al rimborso delle spese, un premio determinato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore delle miniere e il Comitato nazionale per l'energia nucleare, in relazione all'importanza del giacimento scoperto e al tenore del minerale.

Art. 15.

Qualora siano rinvenuti minerali fonti di combustibili nucleari, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 1, il Ministro per l'industria e il commercio, sentiti il Comitato nazionale per l'energia nucleare e il Consiglio superiore delle miniere, provvede con suo decreto alla dichiarazione di scoperta del giacimento di minerali fonti di combustibili nucleari, determinando l'area che interessa il giacimento.

Nel termine di tre mesi dalla pubblicazione o dalla comunicazione della dichiarazione di scoperta del giacimento di minerali fonti di combustibili nucleari il Ministro per l'industria e il commercio, sentiti il Comitato nazionale per l'energia nucleare e il Consiglio superiore delle miniere, può stabilire le modalità per rendere compatibile l'esercizio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione preesistenti nell'ambito dell'area delimitata nel decreto, di cui al comma precedente, con la coltivazione del giacimento di minerali fonti di combustibili nucleari.

Durante il termine predetto i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione preesistenti non possono essere esercitate senza espressa autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentiti il Comitato nazionale per l'energia nucleare e il Consiglio superiore delle miniere, possono essere revocati i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di cui ai commi precedenti, qualora il loro esercizio sia o divenga incompatibile con la coltivazione del giacimento di minerali fonti di combustibili nucleari ovvero quando ragioni di sicurezza lo esigano.

Art. 16.

Con lo stesso decreto di revoca è determinata in via provvisoria l'indennità dovuta ai titolari dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione revocati ai sensi dell'articolo precedente.

Tale indennità è determinata, per i permessi di ricerca, in relazione alle spese sostenute e.

ove sia stato scoperto un giacimento, all'importanza di esso e per le concessioni in relazione all'importanza del giacimento, alle spese sostenute e ai mancati utili del concessionario per la residua durata della concessione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a dieci anni.

Le controversie relative alla determinazione della indennità sono di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Le indennità di cui ai commi precedenti sono a carico del concessionario della coltivazione del giacimento di minerali fonti di combustibili nucleari, il quale è tenuto a corrisponderle anche in pendenza di contestazione.

Art. 17.

Al ricercatore, che abbia scoperto un giacimento di minerali fonti di combustibili nucleari, sarà concessa la coltivazione qualora ne faccia richiesta entro il termine di sei mesi dalla comunicazione del decreto, di cui al primo comma del precedente articolo 15, e dimostri di possedere i requisiti tecnici ed economici per la coltivazione.

La domanda di concessione deve essere corredata, a pena di decadenza, del programma di sviluppo del campo di coltivazione.

La concessione, previo accertamento degli obblighi derivanti dal permesso, è disposta con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per la difesa e per l'interno, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e il Comitato nazionale energia nucleare.

Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni, a cui la concessione è sottoposta, ed è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione.

Art. 18.

Qualora il ricercatore non chieda la concessione di coltivazione entro il termine indicato nel primo comma del precedente articolo 17, o non abbia i requisiti necessari per ottenerla, lo Stato può procedere direttamente alla coltivazione del giacimento ovvero concederla a cittadini italiani o a società aventi sede in Italia che abbiano adeguati requisiti tecnici ed eco-

nomici. In tal caso si applicano le norme, di cui agli articoli 8, secondo comma, 9 e 17 della presente legge.

Il ricercatore ha diritto, nelle ipotesi previste dal precedente comma, all'indennità, di cui all'articolo 16 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 19.

Il concessionario deve:

- 1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori, senza ingiustificate soste;
- 2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel decreto di concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;
- 3) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;
- 4) conservare, con le modalità indicate nel decreto di concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;
- 5) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;
- 6) osservare, oltre che le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari, quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di quanto prescritto al precedente n. 1);
- 7) custodire il minerale fonte di combustibile nucleare estratto sia al fine di evitare la sottrazione, distruzione, dispersione e danneggiamento, sia al fine di evitare danni a terzi ed all'incolumità pubblica.

Il concessionario può essere sottoposto al pagamento di un canone annuo, che può essere corrisposto con la consegna in natura di una quantità di minerale estratto. Tale canone deve essere determinato nel decreto di concessione.

Art. 20.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, previa contestazione all'interessato, è dichiarata la decadenza del concessionario, senza diritto ad alcun compenso o indennizzo, oltre che nei casi previsti nell'articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, quando non adempia agli obblighi indicati nel precedente articolo 19 ovvero alieni il minerale fonte di combustibile nucleare estratto senza la prescritta autorizzazione.

Art. 21.

Il commercio, l'importazione e l'esportazione dei minerali fonti di combustibili nucleari sono soggetti ad autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con i Ministri per la difesa e per l'interno e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sentito il Comitato nazionale energia nucleare, ferma restando la competenza del Ministero del commercio con l'estero per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni relative alla importazione o alla esportazione da e verso l'estero dei minerali stessi.

Nella richiesta di autorizzazione il concessionario, o chiunque altro intenda alienare, importare o esportare minerali fonti di combustibili nucleari debbono essere indicate:

- 1) le persone, enti o società, alle quali si intende alienare o, nel caso di importazione, dalle quali si intende acquistare il minerale precisando tutti gli elementi necessari per la loro identificazione;
 - 2) il prezzo di cessione del minerale:
- 3) lo scopo cui il minerale da alienare, importare o esportare è destinato;
- 4) il paese di provenienza, nel caso di importazione, e quelli di destinazione e di transito nel caso di esportazione.

Le richieste di autorizzazioni dovranno essere presentate rispettivamente al Ministero dell'industria e commercio e al Ministero del commercio con l'estero a seconda che trattisi di alienazione ovvero di importazione o di esportazione.

Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso è riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione.

Il Ministero dell'industria e del commercio, qualora intenda esercitare il diritto di prelazione di cui al comma precedente, ha facoltà di acquistare al prezzo indicato nella domanda di autorizzazione, in tutto od in parte, il minerale da alienare o esportare. Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità di consegna del minerale.

Nell'esercizio della predetta facoltà dovrà tenersi conto, qualora si tratti di alienazione a favore di concessionari per la produzione di combustibili nucleari, del fabbisogno normale dell'acquirente.

Art. 22.

Sentito il Comitato nazionale energia nucleare, il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, con decreto da emanarsi entro il 20 gennaio di ciascun anno, determina i quantitativi di minerali fonti di combustibili nucleari che ciascun concessionario di coltivazione è tenuto a consegnare allo Stato.

Con lo stesso decreto è fissato il prezzo di cessione del minerale e sono stabilite le modalità per la sua consegna.

In caso di mancata accettazione del prezzo, determinato ai sensi del comma precedente, il concessionario può adire l'autorità giudiziaria ordinaria o, se nel decreto di concessione è inserita apposita clausola compromissoria, il collegio arbitrale entro un mese dalla comunicazione del decreto, di cui ai commi precedenti.

La consegna del minerale deve essere, tuttavia, effettuata con le modalità indicate nel decreto.

Nella determinazione dei quantitativi di minerale, di cui al primo comma del presente articolo, dovrà tenersi conto del fabbisogno normale del coltivatore che sia anche concessionario per la produzione di combustibili nucleari.

CAPO III

DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI E DELLA LORO UTILIZZAZIONE INDUSTRIALE.

Art. 23.

I combustibili nucleari, salvo quelli importati ai sensi del successivo articolo 26, nonchè i sottoprodotti radioattivi, ottenuti nel corso o in occasione di processi di produzione, di rigenerazione o di sfruttamento di combustibili nucleari, che contengano essi stessi combustibili nucleari, appartengono allo Stato.

L'acquisto della proprietà o di altro diritto reale da parte di terzi, a qualsiasi titolo, è vietato.

L'uso e l'utilizzazione di essi non possono essere esercitati se non nei modi previsti dalla presente legge.

Art. 24.

L'alienazione dei sottoprodotti radioattivi diversi da quelli indicati nel precedente articolo, che appartengano allo Stato è disposta con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Il commercio e l'esportazione dei sottoprodotti radioattivi, indicati nel precedente comma, appartenenti a persone, pubbliche o private, diverse dallo Stato, nonchè l'importazione di essi sono soggetti ad autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e con gli altri Ministri eventualmente interessati, ferma restando la competenza del Ministero del commercio con l'estero per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni relative alla importazione o alla esportazione da e verso l'estero dei sottoprodotti stessi.

Art. 25.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno e per la difesa e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, possono essere accordate concessioni per la produzione di combustibili nucleari e per la rigenerazione di combustibili nucleari esauriti derivanti da processi di utilizzazione a cittadini italiani od a società aventi sede in Italia, che si propongano la utilizzazione industriale dei combustibili stessi.

Il richiedente deve dimostrare di possedere la capacità tecnica ed economica adeguata per la produzione e l'impiego dei combustibili nucleari.

Egli deve presentare un progetto particolareggiato dal quale risultino gli impianti industriali che intende attuare per la produzione, la rigenerazione e l'utilizzazione dei combustibili nucleari.

La concessione è revocata senza alcun indennizzo qualora il combustibile nucleare sia adoperato per usi diversi da quelli previsti.

Art. 26.

Nel disciplinare di concessione devono essere stabiliti:

- 1) la durata della concessione, non superiore a 60 anni:
- 2) le modalità per la consegna allo Stato dei sottoprodotti radioattivi derivanti dall'esercizio dell'attività, che non fossero immediatamente riutilizzabili negli impianti, qualora non venga previsto che tali sottoprodotti diventino di proprietà del concessionario, e le modalità per la loro rigenerazione;
- 3) le modalità per la dispersione ed eliminazione dei sottoprodotti radioattivi di rifiuto ai fini di non determinare pericoli per la pubblica incolumità:
- 4) ogni altra modalità e cautela che sia ritenuta necessaria.

Art. 27.

Fuori delle ipotesi previste dal precedente articolo 25 la costruzione e la gestione di impianti per la produzione e per la rigenerazione di combustibili nucleari può essere affidata dal Ministro per l'industria e il commercio, di intesa con i Ministri per la difesa e per il te-

soro, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, a cittadini italiani ovvero ad enti o società, aventi sede in Italia, che abbiano la necessaria capacità tecnica ed economica ed i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per partecipare ai pubblici appalti, con contratto da stipularsi a trattativa privata.

A parità di condizioni sono preferite le persone, enti o società, che esercitano attività di ricerca e di coltivazione di minerali fonti di combustibili nucleari.

Art. 28.

Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per il tesoro, per la difesa e per gli affari esteri, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può essere autorizzata l'importazione di combustibili nucleari, che organizzazioni estere concedono in uso.

Art. 29.

Le opere necessarie per la produzione e per la rigenerazione di combustibili nucleari sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio le opere predette possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 30.

Per le invenzioni industriali brevettate che abbiano diretta attinenza con il trattamento delle materie prime fonti di combustibili nucleari, con la produzione e utilizzazione dei combustibili stessi e dei loro sottoprodotti radioattivi, possono essere concesse licenze speciali irrevocabili e non esclusive per l'uso dell'invenzione per prevalenti interessi dell'economia nazionale.

La licenza di cui al presente articolo è concessa anche se l'invenzione brevettata sia attuata dal titolare del brevetto o se questi ne abbia attribuito ad altri l'uso esclusivo o non esclusivo.

Il titolare della licenza deve corrispondere al titolare del brevetto un congruo compenso.

Art. 31.

La licenza prevista nell'articolo precedente è concessa con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, su richiesta dell'interessato, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Con lo stesso decreto è determinato il compenso da corrispondere al titolare del brevetto.

La licenza deve essere annotata nel registro dei brevetti e comunicata alle parti interessate.

Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della licenza, gli interessati che non accettino la misura del compenso determinato nel decreto ministeriale, possono proporre azione per la determinazione della sua congruità davanti il tribunale di Roma.

L'azione non sospende l'efficacia della licenza che potrà essere utilizzata a condizione che venga provveduto al deposito del compenso fissato nel decreto presso un istituto di credito di interesse nazionale.

Art. 32.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno e per la difesa e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, possono essere concessi in uso combustibili nucleari per la utilizzazione industriale.

Con le stesse modalità può essere concesso l'uso dei combustibili nucleari importati ai sensi del precedente articolo 28.

La concessione può essere accordata soltanto a cittadini italiani od a società aventi sede in Italia.

Il richiedente deve dimostrare di possedere la capacità tecnica ed economica necessaria per l'impiego dei combustibili nucleari per la utilizzazione industriale nonchè per la rigenerazione dei combustibili nucleari esauriti derivanti dai processi di utilizzazione e presentare un progetto particolareggiato dal quale risultino gli impianti industriali che intende attuare per l'utilizzazione dell'energia nucleare ed eventualmente per la rigenerazione dei combustibili nucleari esauriti.

La rigenerazione dei combustibili nucleari esauriti potrà, tuttavia, con lo stesso decreto di concessione, essere riservata allo Stato, che

vi provvederà ai sensi del precedente articolo 27. In tal caso le spese e i compensi relativi sono a carico dello Stato, che avrà diritto di rivalsa nei confronti del concessionario per l'utilizzazione industriale dei combustibili nucleari, il quale dovrà prestare idonea garanzia. Potrà, però, essere stabilito nel decreto di concessione che le spese ed i compensi relativi alla rigenerazione dei combustibili nucleari esauriti facciano carico direttamente al concessionario, il quale dovrà provvedere a stipulare apposita convenzione con l'impresa, cui è affidata la rigenerazione, da approvarsi con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

La concessione è revocata senza alcun indennizzo qualora il combustibile nucleare sia adoperato per usi diversi da quelli previsti.

Art. 33.

Nel disciplinare di concessione devono essere stabiliti:

- 1) la durata della concessione, non superiore a 60 anni;
- 2) il canone da corrispondere allo Stato per l'utilizzazione dei combustibili nucleari;
- 3) le modalità per la rigenerazione del combustibile esaurito;
- 4) le modalità per il trattamento e la consegna del combustibile esaurito che non sia soggetto a processo di rigenerazione e dei sottoprodotti radioattivi derivanti dall'esercizio dell'attività, che non fossero immediatamente riutilizzabili negli impianti, qualora non venga previsto che tali sottoprodotti diventino di proprietà del concessionario, nonchè, nel caso di combustibili importati ai sensi del precedente articolo 28, le modalità per la loro riesportazione;
- 5) le modalità per la dispersione e l'eliminazione dei sottoprodotti radioattivi di rifiuto ai fini di non determinare pericoli per la pubblica incolumità;
- 6) ogni altra modalità e cautela che sia ritenuta necessaria.

Inoltre, qualora i combustibili nucleari vengano utilizzati per la produzione di energia, nel disciplinare deve essere stabilito l'obbligo del concessionario di produrre una determinata quantità minima di energia.

Art. 34.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono determinati in via preventiva e generale, per periodi non inferiori a 5 anni, i canoni per la utilizzazione industriale dei combustibili nucleari, da inserire nei disciplinari di concessione di cui all'articolo precedente.

Art. 35.

Nelle ipotesi previste dai precedenti articoli 25 e 32 fra più domande concorrenti è preferita quella che presenta la migliore utilizzazione o soddisfa ad altri prevalenti interessi pubblici fra i quali in modo particolare il fabbisogno di energia di regioni sottosviluppate.

A parità di tali condizioni è preferita la domanda proposta da chi abbia svolto attività di ricerca e di coltivazione di minerali fonti di combustibili nucleari.

In mancanza di altre condizioni di preferenza vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

Art. 36.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per l'interno e per la difesa, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, possono essere accordate speciali autorizzazioni per impianti sperimentali per la produzione e l'impiego di combustibili nucleari a scopi esclusivamente scientifici.

Con lo stesso decreto sono determinati i combustibili nucleari da dare in uso per il funzionamento degli impianti e le modalità per il loro impiego.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 37.

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge è punita con l'ammenda da lire 10 mila ad un milione o con l'arresto da sei mesi ad un anno.

Art. 38.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione, che occulti, distrugga o disperda minerale fonte di combustibili nucleari è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 39.

Il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione che per colpa cagioni la distruzione o la perdita di minerali fonti di combustibili nucleari è punito con la multa da lire 200 mila a lire un milione.

Art. 40.

Chiunque commercia senza autorizzazione minerali fonti di combustibili nucleari è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad un milione.

Nel caso di avvenuta esportazione di tali minerali la reclusione non può essere inferiore ad un anno e la multa non può essere inferiore a lire cinquecentomila.

La pena è aumentata se il reato è commesso dal titolare di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione di minerali fonti di combustibili nucleari.

Art. 41.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato il concessionario di impianti per la produzione, la rigenerazione o l'utilizzazione di combustibili nucleari che dia agli stessi destinazione diversa da quella prevista, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica agli amministratori ed ai direttori generali che si rendano colpevoli del reato sopra previsto.

Il concessionario di impianti per la produzione, la rigenerazione o l'utilizzazione di combustibili nucleari che, violando le prescrizioni del disciplinare, non consegni allo Stato i sottoprodotti radioattivi od i combustibili nucleari esauriti è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire cento mila ad un milione.

Art. 42.

Agli effetti del titolo I del libro II del Codice penale, le notizie di cui il produttore di combustibili nucleari o l'utilizzatore di energia nucleare sia venuto a conoscenza, a seguito di informazioni segrete o riservate fornitegli dalle autorità competenti, sono considerate notizie concernenti la sicurezza dello Stato o notizie di cui è stata vietata la divulgazione.

Art. 43.

La condanna per uno dei reati previsti dai precedenti articoli importa la decadenza dal permesso di ricerca o dalla concessione di coltivazione.

Art. 44.

Nei casi previsti dai precedenti articoli è sempre ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale, delle materie prime fonti di combustibili nucleari, dei combustibili nucleari e dei sottoprodotti radioattivi oggetto del reato.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 45.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per la difesa e per l'interno, le concessioni accordate ai sensi dei precedenti articoli 17, 25 e 32 possono essere revocate o sospese per motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

Al concessionario è dovuto, per effetto della revoca, un equo indennizzo determinato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e il Comitato nazionale per l'energia nucleare, in relazione ai mancati utili per la residua durata della concessione, se sia inferiore a dieci anni, per un periodo di 10 anni, se la residua durata sia

superiore a 10 ed inferiore a 20 anni, per un periodo corrispondente alla metà della residua durata della concessione, se sia superiore a 20 anni.

Art. 46.

Nel disciplinare di concessione può essere stabilito che le controversie relative alla determinazione dell'indennizzo in conseguenza della revoca, disposta ai sensi del precedente articolo 45, siano deferite ad un collegio arbitrale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 47.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, può procedersi alla espropriazione delle materie prime fonti di combustibili nucleari denunciate ai sensi del precedente articolo 37.

Con lo stesso decreto è determinata in via provvisoria l'indennità da corrispondere all'interessato.

Nel caso di non accettazione dell'indennità è ammessa azione avanti l'Autorità giudiziaria da proporsi nei 60 giorni dalla comunicazione del decreto, di cui ai precedenti commi.

Art. 48.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere attribuito al denunciante, nella ipotesi prevista nel precedente articolo 18, un premio non superiore a lire cinque milioni.

CAPO VI

DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE

Art. 49.

È istituito il Comitato nazionale per l'energia nucleare con personalità giuridica di diritto pubblico.

Il Comitato ha lo scopo:

1) di promuovere, coordinare, effettuare studi e sperimentazioni nel campo della fisica nucleare, nel campo della ricerca, coltivazione e preparazione delle materie prime fonti di combustibili nucleari, della produzione degli stessi e nel campo delle applicazioni industriali dell'energia nucleare;

- 2) di esercitare la vigilanza scientifica e tecnica sulle attività industriali connesse all'impiego dei combustibili nucleari ed alla produzione dell'energia nucleare;
- 3) di promuovere e incoraggiare la formazione professionale e tecnica di esperti in materia di energia nucleare e sua utilizzazione;
- 4) di dare parere all'amministrazione in tutte le questioni relative alle materie prime fonti di combustibili nucleari ed all'applicazione industriale dell'energia nucleare:
- 5) di mantenere i rapporti e sviluppare la collaborazione con organizzazioni industriali e con gli enti stranieri che operano nel campo nucleare:
- 6) di adempiere a tutti gli altri compiti, anche di carattere esecutivo delegatigli dalle amministrazioni dello Stato in materia di energia nucleare.

Art. 50.

Un Comitato permanente composto dai Ministri per l'industria e il commercio, per l'interno, per gli affari esteri, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici e per le finanze e dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, stabilisce le direttive generali che il Comitato deve seguire ed assicura il coordinamento dell'attività dello stesso con l'attività scientifica degli istituti superiori.

Il Comitato dei ministri è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega dal Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 51.

Sono organi del Comitato nazionale per la energia nucleare:

- 1) il Presidente;
- 2) la Giunta esecutiva;
- 3) il Collegio dei revisori.

Art. 52.

Il Presidente dirige l'attività del Comitato ed ha la rappresentanza giuridica dello stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente del Comitato riferisce annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per l'industria e il commercio sulle attività scientifiche, tecniche ed applicative svolte dal Comitato.

Art. 53.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare è composto di un Presidente, di un Vice Presidente e di 14 esperti designati quattro dal Ministro per l'industrià e il commercio, tre dal Ministro per la pubblica istruzione, uno dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per gli affari esteri, uno dal Ministro per la difesa, uno dal Ministro per le finanze, uno dal Ministro per i lavori pubblici, uno dal Ministro per l'agricoltura e foreste ed uno dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato dura in carica tre anni ed i membri possono essere riconfermati.

Il Comitato elegge nel proprio seno un Segretario generale.

Art. 54.

La Giunta esecutiva è composta del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario generale e di due membri nominati dallo stesso Comitato fra i propri componenti.

La Giunta esecutiva cura la gestione economica e patrimoniale del Comitato, compila il bilancio preventivo e quello consuntivo e provvede all'amministrazione.

Art. 55.

Per la validità dei pareri del Comitato è necessario che sia presente la metà più uno dei componenti.

Art. 56.

La gestione annuale del Comitato decorre dal 1º luglio al 30 giugno di ciascun anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio entro il 1º maggio di ciascun anno.

Il conto consuntivo dell'Istituto deve essere approvato dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 57.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio è nominato il Collegio dei revisori dei conti del Comitato, composto di tre membri effettivi e due supplenti così designati:

un revisore effettivo con funzione di presidente del Collegio ed un revisore supplente nominato dal Ministro per il tesoro;

un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per l'industria e il commercio;

un revisore effettivo nominato dal Ministro per le finanze.

I revisori provvedono al controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Comitato e riferiscono al Ministro per il tesoro sul bilancio annuale.

Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 58.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinati gli emolumenti spettanti, a carico dei fondi del Comitato, al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario generale, ai componenti della Giunta e del Comitato ed ai revisori dei conti.

Art. 59.

Il Comitato può effettuare l'assunzione diretta di personale tecnico e specializzato.

Le norme per l'assunzione, la dotazione organica, lo stato giuridico, il trattamento retributivo e previdenziale del personale assunto dal Comitato saranno stabilite, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento deliberato dal Comitato ed approvato dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Nello stesso modo saranno stabilite le norme per il conferimento a persone estranee al Comitato di speciali incarichi retribuiti di carattere tecnico.

Art. 60.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro può essere disposto, su richiesta del Presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare e previo consenso dell'amministrazione interessata, il comando, presso gli uffici del Comitato, di personale appartenente alle amministrazioni, dello Stato.

I comandi potranno aver luogo entro i limiti numerici che, distinti secondo i gruppi ed i gradi dell'ordinamento gerarchico, saranno determinati con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il personale comandato, ai sensi dei commi precedenti, sarà collocato fuori ruolo.

L'onere relativo alle competenze tutte del personale statale comandato graverà sui fondi del Comitato.

Art. 61.

Il Comitato per la consulenza legale e per la difesa in giudizio può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 62.

A favore del Comitato per il raggiungimento delle sue finalità è autorizzata la concessione di un contributo di lire 50 miliardi da erogarsi in un quinquennio e da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a cominciare dall'esercizio finanziario 1957-58.

Tale contributo sarà di lire 7.500 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58, di lire 12.500 milioni per l'esercizio 1958-59 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari successivi.

Art. 63.

Alle spese occorrenti per la ricerca e la coltivazione di materie prime fonti di combustibili nucleari, nonchè per la produzione di combustibili nucleari, si provvederà mediante la istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'industria e commercio dell'esercizio finanziario 1957-58.

CAPO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 64.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1957-1958 la spesa della partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari, di cui alla Convenzione firmata a Parigi il 1º luglio 1953, farà carico al bilancio del Comitato.

Art. 65.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per la difesa e con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, saranno emanate, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di polizia necessarie per garantire la sicurezza e la incolumità pubblica.